



# COMUNE DI RUFFANO

## PROVINCIA DI LECCE

### ORDINANZA

**N. 21 DEL 20-03-2020**

**Oggetto: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19**

### IL SINDACO

#### VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiali n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 52 del 01.03.2020;
- il DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 59 del 08.03.2020;

- il DPCM 09/03/2020 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020;
- il DPCM 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11.03.2020.

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**RILEVATO** dai rapporti della Polizia Locale, che nel territorio comunale urbano ed extraurbano, hanno riscontrato un flusso circolatorio veicolare e pedonale tale da rendere difficili i controlli, con il pericolo di assembramenti di persone.

**CONSIDERATO** che tali comportamenti, anche se non espressamente vietati dalla legge, oltre che rappresentare potenziali occasioni di assembramento anche in piccoli gruppi, generano comunque, la circolazione delle persone e mezzi che aggrava le attività di controllo in corso da parte delle forze dell'ordine;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il predetto traffico induce nella popolazione la sensazione di un generalizzato mancato rispetto delle misure di prevenzione, di assenza dei controlli e induce, per riflesso, l'adozione di comportamenti scorretti, affievolendo nella cittadinanza, la percezione della gravità della crisi sanitaria in atto;

**RITENUTO** sulla base delle effettive condizioni locali di adottare ulteriori misure precauzionali di contenimento dell'epidemia, e provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 del Tuel per limitare, nel territorio comunale, le occasioni di assembramento e la circolazione di persone e mezzi, a maggiore tutela della salute e della sicurezza della popolazione, in applicazione del principio di precauzione

**VISTO** il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54 come Ufficiale di Governo.

**TENUTO CONTO** della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini.

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emaneazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

**VISTO** lo Statuto comunale.

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000.

Per le motivazioni in premessa citate e conformemente a quanto prescritto nelle precitate disposizioni,

## **ORDINA**

**1. Sino al 03.04.2020, e comunque, fino al cessare dell'emergenza sanitaria in atto, è fatto divieto su tutte le strade comunali, anche esterne al perimetro del centro abitato, parchi e giardini comunali, di praticare attività sportiva all'aperto come corsa,**

**escursioni, passeggiate, conduzioni di cani e qualsiasi attività simile, non direttamente connessa all'attività lavorativa, a motivi di salute e di necessità.**

**È consentito circolare per la conduzione dei cani per motivi fisiologici e veterinari dell'animale, esclusivamente nei paraggi della propria abitazione.**

2. Sono fatti salvi esclusivamente gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili - previa le autocertificazioni di legge - esclusivamente per:

1. comprovate esigenze lavorative
2. situazioni di necessità
3. motivi di salute

#### **AVVERTE**

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p., e comporta l'applicazione della relativa sanzione penale, nonché della ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare.

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Lecce, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri

Che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

#### **COMUNICA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia ovvero in applicazione del D.P.R. n° 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.





**COMUNE DI RUFFANO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

3.

IL SINDACO  
Cavallo Antonio Rocco